



CITTÀ DI FOLIGNO

**Regolamento comunale
in materia di Edilizia Residenziale Sociale pubblica
attuativo della Legge Regionale n. 23 del
28/11/2003 e ss.mm.ii.**

Approvato con D.C.C. n. 33 del 27/06/2023



Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm. e ii. “Norme di riordino in materia di Edilizia Residenziale Sociale” e del Regolamento regionale n. 5 del 2 dicembre 2022:
 - le procedure per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (di seguito denominati ERS);
 - le condizioni di disagio aggiuntive individuate dai Comuni e relativi punteggi;
 - le modalità e le procedure per la scelta dell’alloggio, la consegna, i termini per l’occupazione, l’eventuale rinuncia;
 - l’assegnazione temporanea di alloggi di ERS a favore di nuclei familiari in possesso dei requisiti in assenza di domande;
 - le assegnazioni per emergenza abitativa;
 - la mobilità degli assegnatari;
 - l’attività di controllo.



TITOLO I - PROCEDURE PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA E PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERS

Art. 2 - Requisiti per l'accesso

1. I requisiti soggettivi che devono essere posseduti dagli aspiranti all'assegnazione degli alloggi di ERS sono previsti dall'art. 20, dall'art. 20-bis e dall'art. 29 della LR 23/2003 e ss.mm.ii., e dall'art. 3 del Regolamento regionale n. 5 del 2 dicembre 2022.
2. Il nucleo familiare avente diritto all'assegnazione degli alloggi di ERS è quello definito dall'art. 24 bis co. 1 della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii. e dall'art. 2 del Regolamento regionale n. 5 del 2 dicembre 2022.

Art. 3 - Emanazione del bando di concorso

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii., assegna gli alloggi di ERS mediante bando pubblico di concorso indetto entro il 30 settembre, di norma biennialmente, nel quale indica l'ambito territoriale, i requisiti per l'accesso, il termine per la presentazione della domanda, le modalità di compilazione della domanda stessa, le procedure per la formazione della graduatoria ed i criteri per la determinazione del canone di locazione.
2. Il Comune può, dandone comunicazione alla Giunta Regionale, emanare bandi annuali e speciali, o rinviare l'emanazione del bando biennale, così come disposto al comma 4 dell'art. 30 della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii..
3. Il bando di concorso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line sino alla scadenza dei termini previsti; viene inoltre pubblicizzato nelle forme ritenute più idonee.

Art. 4 - Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo approvato dalla Giunta Regionale, deve essere presentata al Comune entro i termini e secondo le modalità prefissati dal bando di concorso.
2. Si considera prodotta in tempo utile la domanda presentata entro e non oltre i termini fissati dal bando.



3. In caso di decesso del richiedente hanno diritto al subentro nella domanda i componenti del nucleo familiare indicati nella stessa.

Art. 5 – Ulteriori criteri individuati dal Comune e relativi punteggi

1. Ai fini della formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari, sono attribuiti, sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate nella domanda, i punteggi previsti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 5 del 2 dicembre 2022.
2. Ulteriori criteri che devono sussistere alla data di pubblicazione del bando, e relativi punteggi sono individuati dal Comune, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31, comma 2, della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii., così come di seguito elencati:
 - 2.1 Nucleo familiare il cui richiedente abbia la residenza o l'attività lavorativa nel Comune di Foligno da 7 anni continuativi alla data di pubblicazione del bando di concorso.....punti 1
 - 2.2 Nucleo familiare il cui richiedente abbia la residenza o l'attività lavorativa nel Comune di Foligno da 15 anni continuativi alla data di pubblicazione del bando di concorso.....punti 2
 - 2.3 Nucleo familiare con presenza di figli a carico di età uguale o superiore ai 10 e fino a 26 anni compiuti, studenti/inoccupati/disoccupati
 - 1 o 2 figli.....punti 1
 - 3 o più figli.....punti 2
 - 2.4 Nucleo familiare monoparentale con presenza di figli a carico di età uguale o superiore ai 18 anni e fino a 26 anni compiuti, studenti/inoccupati/disoccupati
 - 1 o 2 figli.....punti 1
 - 3 o più figli.....punti 2
 - 2.5 Nucleo familiare con presenza di donna in stato di gravidanza.....punti 1
 - 2.6 Nucleo familiare composto esclusivamente da disabili di età uguale o superiore ai 40 anni e inferiore ai 65 anni con invalidità, certificata ai sensi della normativa vigente compresa tra il 65% e il 74%.....punti 2
 - 2.7 Nucleo familiare composto esclusivamente da una persona di età uguale o superiore ai 40 anni e inferiore ai 65 anni.....punti 1
 - 2.8 Nucleo familiare che da almeno 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando abbia perduto l'unica fonte di reddito per una delle seguenti motivazioni:
 - licenziamento per causa non imputabile al lavoratore
 - mancato rinnovo di contratti a termine purché di durata non inferiore a 6 mesi
 - cessazione di attività professionale o d'impresa risultante dalla C.C.I.A.



- decesso dell'unico percettore di reddito
.....punti 1
- 2.9 Donne sole con o senza figli a carico inserite in un progetto personalizzato di uscita dalla violenza entro i programmi attuati dai Servizi a ciò dedicati, in particolare Centro Anti Violenza C.A.V. e Casa Rifugio (allegare idonea documentazione).....punti 2
- 3. Incumulabilità e limiti applicativi dei punteggi
 - 2.1 e 2.2 non cumulabili tra loro
 - 2.3 e 2.4 non cumulabili tra loro
 - 2.6 e 2.7 non cumulabili tra loro
 - 2.3 e 2.5 cumulabili ai punteggi regionali fino al raggiungimento di massimo 4 punti attribuibili alle condizioni di debolezza del nucleo familiare;
 - 2.4, 2.5 e 2.7 cumulabili ai punteggi regionali fino al raggiungimento di massimo 5 punti attribuibili alla composizione del nucleo familiare;
 - in tutti gli altri casi sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento di massimo punti 6.

Art. 6 - Istruttoria delle domande

1. Al termine della scadenza del bando il Servizio Politiche Abitative provvede all'istruttoria delle domande e procede all'inserimento dei dati contenuti nelle stesse in un programma informatico fornito dalla Regione Umbria ed adottato dall'Area Diritti di Cittadinanza.
2. Il programma, sulla base dei dati inseriti, elabora la graduatoria delle domande ammesse e l'elenco delle domande escluse.

Art. 7 - Formazione della graduatoria

1. Terminata l'istruttoria condotta dal Servizio Politiche Abitative, il Dirigente di Area approva con proprio provvedimento la graduatoria provvisoria degli aventi diritto e l'elenco delle domande escluse con le relative motivazioni.
2. Le domande sono collocate nella graduatoria provvisoria in ordine decrescente di punteggio e, a parità di punteggio, in ordine crescente di reddito del nucleo familiare.
3. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, e l'elenco delle domande escluse sono pubblicate all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi e sul sito del Comune; entro il



termine di pubblicazione possono essere presentate eventuali richieste di riesame.

Tali istanze verranno esaminate dal Servizio Politiche Abitative. Non viene tenuto conto in ogni caso delle richieste di revisione del punteggio pervenute oltre il termine sopra indicato.

4. La Commissione per le assegnazioni di cui al successivo art. 8 provvede, previo esame delle eventuali domande sottoposte alla stessa dal Servizio Politiche Abitative, alla formazione della graduatoria definitiva sulla base delle autocertificazioni rese dai concorrenti, effettuando il sorteggio tra le domande che risultino a pari merito per punteggio e reddito.
5. La graduatoria definitiva viene approvata con provvedimento dirigenziale entro 90 giorni dalla scadenza dei bandi e viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi.
6. Tale graduatoria conserva la propria efficacia per un periodo di due anni dalla data di approvazione.
7. La graduatoria definitiva verrà resa pubblica attraverso:
 - la pubblicazione per almeno 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune;
 - la consultazione presso lo Sportello Unico Integrato ed il Servizio Politiche Abitative.

Art. 8 - Commissione per le assegnazioni

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 bis, comma 1, della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii. al fine dell'assegnazione degli alloggi di ERS è istituita una Commissione denominata Commissione per le assegnazioni.
2. La Commissione, formalmente costituita con deliberazione di Giunta Comunale, ha sede presso l'Area Diritti di Cittadinanza del Comune ed è composta, nel rispetto di un criterio di rotazione, da:
 - Magistrato a riposo nominato dal Presidente della Corte d'Appello con funzioni di Presidente;
 - Esperto in materie giuridico-amministrative, interno od esterno all'Amministrazione comunale e suo supplente;
 - Assistente sociale nominata dal Dirigente dell'Area Diritti di Cittadinanza e suo supplente;
 - Esperto in materia di ERS, individuato dall'ATER regionale e suo supplente;
 - Rappresentante indicato dalle Organizzazioni Sindacali locali maggiormente rappresentative e firmatarie del Patto Locale per lo sviluppo e l'innovazione e suo supplente.
3. Il Responsabile del Servizio Politiche Abitative assiste alle sedute della Commissione ed un collaboratore del suddetto Servizio, nominato dal



- Dirigente, svolge le funzioni di segreteria.
4. Il Presidente e gli altri componenti restano in carica cinque anni.
 5. La Commissione elegge nel proprio seno il Vice Presidente e adotta, se necessario, un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.
 6. Per la validità delle sedute è sufficiente la metà più uno dei componenti la Commissione, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.
 7. Le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
 8. Oltre al gettone di presenza, la cui entità è stabilita dalla Giunta Comunale con proprio atto, è riconosciuto ai componenti esterni un rimborso per le spese sostenute e documentate.
 9. La Commissione esercita le seguenti funzioni:
 - esamina le domande che nella fase istruttoria sono risultate di difficile valutazione o di dubbia interpretazione;
 - esamina, qualora il Servizio Politiche Abitative lo ritenga opportuno, le istanze avverso la graduatoria provvisoria relative ai requisiti soggettivi, e decide in merito;
 - provvede successivamente alla formazione della graduatoria definitiva sulla base delle autocertificazioni rese dai concorrenti, effettuando il sorteggio tra le domande che risultino pari merito per punteggio e reddito;
 - verifica il possesso e la permanenza, in fase di assegnazione, dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive determinanti il punteggio nella graduatoria;
 - provvede alla conferma o alla rettifica del punteggio, e all'eventuale esclusione dei nuclei familiari dalla graduatoria.

Art. 9 - Procedura di assegnazione degli alloggi

1. Il Servizio Politiche Abitative seguendo l'ordine della graduatoria definitiva, richiede ai concorrenti in essa utilmente collocati, rispetto agli alloggi da assegnare in relazione agli standards abitativi adeguati, la documentazione relativa ai requisiti ed alle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate e non verificabili d'ufficio, da prodursi entro 7 giorni dalla richiesta. L'omessa presentazione della suddetta documentazione entro il termine stabilito, comporta la non attribuzione dei punteggi relativi alla certificazione da produrre.
2. La Commissione, previo esame della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e delle condizioni soggettive ed oggettive, provvede alla conferma o alla rettifica del punteggio, e all'eventuale esclusione dei nuclei familiari dalla graduatoria.
3. Sulla base delle determinazioni assunte dalla Commissione, il Servizio Politiche



Abitative provvede alla revisione della graduatoria definitiva accogliendo le modifiche apportate dalla stessa Commissione per la giusta collocazione dei soggetti in esame nella graduatoria. Le risultanze dei lavori della Commissione determinano l'ordine di assegnazione degli alloggi di ERS pubblica.

Art. 10 - Assegnazione e standard dell'alloggio

1. L'assegnazione degli alloggi è disposta con provvedimento del Dirigente di Area tenendo conto del numero degli alloggi disponibili, della loro dimensione ai sensi dell'art. 32 bis della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii. e della composizione del nucleo familiare assegnatario quale risultante dall'anagrafe comunale.
2. Il Servizio Politiche Abitative si riserva la facoltà di scorrere l'ordine di assegnazione in relazione al rapporto tra il numero dei componenti il nucleo familiare assegnatario e l'adeguatezza degli alloggi disponibili.
3. Si ritiene adeguato un alloggio con il seguente standard abitativo:
 - 2 o 3 vani convenzionali per un nucleo familiare composto da 1, 2 o 3 persone;
 - 4 vani convenzionali per un nucleo familiare di 3 o 4 persone;
 - 5 vani convenzionali per un nucleo familiare composto da 4, 5 o 6 persone (per 6 persone superficie minima mq. 76);
 - oltre i 6 componenti sono necessari ulteriori 10 mq. per ogni componente in più, rispetto alla superficie minima adeguata per un nucleo di 6 persone come sopra indicata; nel caso di presenza nel nucleo familiare di uno o più minori di 14 anni, solo uno di essi è escluso dal totale dei componenti il nucleo familiare relativamente ai requisiti dimensionali dell'alloggio.
4. Il numero dei vani convenzionali è determinato, così come stabilito dall'art. 32 bis della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii., dividendo per 16 l'intera superficie dell'unità immobiliare comunicata dall'ATER regionale. Le eventuali cifre dopo la virgola sono arrotondate per difetto sino a 0,5 e per eccesso al di sopra di 0,5.
5. In caso di assegnazione a nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, attestato da certificato medico, lo standard abitativo è individuato tenendo conto del numero dei nascituri.
6. In caso di assegnazione a nucleo familiare che a norma di legge abbia già attivato la procedura di richiesta di ricongiungimento familiare, conclusasi favorevolmente, la proposta degli alloggi da scegliere deve tenere conto della nuova composizione familiare.
7. Gli alloggi situati al piano terreno, nonché quelli ricompresi in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche, sono assegnati con preferenza ai nuclei familiari in cui siano presenti disabili non deambulanti senza l'aiuto di terze persone, ovvero disabili con ridotta capacità motoria, ovvero anziani ultrasessantenni.



8. Nel caso di fabbricati nei quali sono disponibili almeno otto alloggi, ai sensi dell'art. 32 bis, commi 7 e 8, della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii., si stabiliscono i seguenti limiti minimi percentuali di assegnazione:
- Cittadini italiani.....10%
 - Cittadini stranieri di Stato Membro UE.....10%
 - Cittadini stranieri non appartenenti a Stato Membro UE.....10%
 - Categorie speciali di cui all'art. 24 della L.R. 23/03.....10%/cad

Art. 11 - Modalità e procedure per la scelta dell'alloggio

1. Il Servizio Politiche Abitative convoca gli aventi diritto telefonicamente, o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno qualora non si presentino, con almeno giorni 5 di preavviso, per la scelta tra gli alloggi disponibili per l'assegnazione.
2. Qualora l'interessato non possa presentarsi nel giorno indicato, per motivi ritenuti giustificati dal Servizio, verrà riconvocato con le medesime modalità di cui al precedente comma. In caso di mancata presentazione senza giustificato motivo, il Servizio provvede alla sua esclusione dalla graduatoria.
3. La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli assegnabili, viene fatta dall'interessato o da persona da lui delegata, secondo l'ordine di precedenza stabilito nella graduatoria.
4. La scelta viene operata sulla base dei dati planimetrici dell'alloggio che saranno forniti all'avente diritto unitamente ad ogni altra utile informazione in relazione all'ubicazione ed alle sue caratteristiche. In caso di mancata scelta, l'alloggio viene individuato d'ufficio.
5. L'accettazione dell'alloggio deve essere effettuata per iscritto entro un termine massimo di giorni 5 dal giorno della proposta.
6. La mancata accettazione o il rifiuto dell'alloggio comportano l'esclusione dalla graduatoria.
7. Il rifiuto dell'alloggio non comporta l'esclusione dalla graduatoria esclusivamente quando questo sia determinato da gravi e giustificati motivi, quali:
 - a) Esistenza di barriere architettoniche nell'alloggio o nel fabbricato in caso di presenza nel nucleo familiare di persona con disabilità motoria o con età superiore a 70 anni;
 - b) Necessità di vicinanza ai luoghi di cura e assistenza, debitamente documentata con certificazione rilasciata dal Responsabile sanitario del luogo di cura/assistenza.
8. In caso di rinuncia ritenuta giustificata, il Servizio Politiche Abitative provvede alla riconvocazione dell'avente diritto nel caso in cui si rendano disponibili



alloggi con caratteristiche rispondenti alle esigenze di cui al punto 7 del presente articolo.

9. Il rifiuto alla sottoscrizione del verbale di accettazione di alloggio rispondente alle esigenze di cui al precedente punto 7 equivale a rinuncia immotivata all'accettazione, con conseguente esclusione dalla graduatoria.
10. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione, comunicata dall'ATER regionale, salvo proroga concessa dal Dirigente di Area a seguito di motivata istanza. Il Servizio verifica l'avvenuta occupazione nel termine indicato, mediante accertamento anagrafico e/o accertamento compiuto dalla Polizia Municipale.
11. Nel caso in cui l'alloggio non venga occupato nei termini stabiliti, qualora non sussistano per l'interessato gravi motivi rappresentati prima che sia trascorso il predetto termine, il Servizio intima all'assegnatario di occupare l'alloggio entro l'ulteriore termine di 10 giorni.
12. Qualora l'assegnatario non occupi l'alloggio entro l'ulteriore termine concesso, senza giustificati motivi, il Servizio pronuncia la decadenza dall'assegnazione che comporta la risoluzione di diritto del contratto. Tale provvedimento è comunicato all'assegnatario, a mezzo messi notificatori, nonché all'ATER regionale per gli opportuni e conseguenti adempimenti di competenza.

Art. 12 - Assegnazione temporanea di alloggi in assenza di domande ai bandi di concorso o per rinuncia da parte degli aventi titolo collocati in graduatoria

1. Nel caso di assenza di domande ai bandi di concorso o nel caso di rinuncia agli alloggi disponibili da parte di tutti gli aventi titolo collocati in graduatoria, il Servizio Politiche Abitative provvede all'assegnazione temporanea, con provvedimento dirigenziale, a favore di nuclei familiari che ne facciano richiesta, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, dall'art. 20-bis e dall'art. 29 della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento regionale n. 5 del 2 dicembre 2022.
2. La priorità è stabilita dall'ordine di protocollo delle domande.
3. Tali assegnazioni hanno validità sino all'approvazione di una nuova graduatoria e non possono comunque eccedere la durata di anni quattro.



TITOLO II - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERS PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

Art. 13 - Emergenza abitativa

1. Ai sensi dell'art. 34 della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii. il Servizio Politiche Abitative può procedere all'assegnazione di alloggi ai nuclei familiari che versano in condizione di grave emergenza abitativa, in deroga a quanto stabilito dall'art. 30 della medesima legge.
2. In caso di domande per emergenza abitativa eccedenti la disponibilità di alloggi di cui all'art. 34, co. 2, della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii., il Servizio Politiche Abitative predispone apposita graduatoria sulla base delle condizioni oggettive e soggettive di cui al successivo Art.14.

Art. 14 - Condizioni oggettive e soggettive e relativi punteggi

1. Condizioni oggettive:
 - 1.1. Sfratti esecutivi non prorogabili e non intimati per inadempienza contrattuale, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la Forza pubblica, o comunque di qualunque altro provvedimento di rilascio forzato di immobile pronunciato dall'Autorità giudiziaria, al quale la Legge attribuisca efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.:
 - a) sfratto esecutivo non prorogabile inserito negli appositi elenchi per l'esecuzione con la Forza pubblica.....punti 4
 - b) provvedimento di rilascio forzato dell'immobile occupato, pronunciato dall'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 474 c.p.c. con avvenuta notifica dell'atto di precetto.....punti 3
 - 1.2. Ordinanze di sgombero emesse in data non anteriore a tre mesi:
 - a) necessitate: emesse per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio che richiedono un tempo superiore ai due anni, attestate dall'Autorità competente o per motivi statici o igienico sanitari.....punti 3
 - b) contingibili ed urgenti: pubblica incolumità (calamità naturali, crolli ecc.).....punti 6
 - 1.3. Sistemazione di profughi o di emigrati che intendono rientrare nel Comune trasferendovi la residenza.....punti 4



- 1.4. Trasferimento per motivi di ordine pubblico di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e al Corpo di polizia penitenziaria.....punti 1
- 1.5. Sistemazione di soggetti fruitori di intervento socio terapeutico gestito dai Servizi Sociali o dalla ASL come regolamentato al successivo art. 17.....punti 4
- 1.6. Sistemazione di locatari o proprietari di alloggi ricompresi in Programmi Urbani Complessi che beneficiano di contributo pubblico, quando tali interventi richiedono il rilascio dell'abitazione per interventi di recupero, demolizione o ricostruzione opportunamente documentati.....punti 3
2. Alle assegnazioni per emergenza abitativa di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 commi 4, 5, 6, e 7 della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii..
3. Condizioni soggettive: si applicano i punteggi previsti all'art. 5 del Regolamento regionale n. 5 del 02 dicembre 2022.

Art. 15 - Contenuto e presentazione della domanda

1. La richiesta per l'assegnazione di alloggi di ERS per emergenza abitativa va indirizzata al Dirigente Area Diritti di Cittadinanza – Servizio Politiche Abitative.
2. Nella richiesta devono essere indicate le condizioni in cui versa il nucleo familiare, tra quelle sopra elencate, corredata dalla eventuale documentazione occorrente a comprovare le condizioni stesse.

Art. 16 - Istruttoria, formazione e gestione della graduatoria

1. Il Servizio Politiche Abitative procede all'esame delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità sulla base della dichiarazione dell'interessato, nonché sulla base della documentazione fornita o acquisita tramite accertamenti d'ufficio. A tal fine può richiedere agli interessati le informazioni o l'eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria.
2. Successivamente il Servizio provvede alla formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari, sulla base delle condizioni dichiarate nella richiesta e dei punteggi attribuiti.
3. A parità di punteggio, i richiedenti vengono collocati in graduatoria privilegiando nell'ordine:



- data del provvedimento di rilascio forzato dell'immobile occupato, pronunciato dall'Autorità giudiziaria;
 - data di esecuzione del provvedimento esecutivo di sfratto o verbale di conciliazione giudiziaria;
 - nuclei familiari con presenza di portatori di handicap;
 - nuclei familiari con presenza di minori;
 - nuclei familiari con presenza di una o più persone ultrasessantacinquenni.
4. In caso di ulteriore parità di punteggio è valido l'ordine di acquisizione della domanda al protocollo dell'Ente.
 5. Sono esclusi dalla graduatoria i soggetti già assegnatari di alloggi di ERS per i quali sono stati formalizzati provvedimenti di decadenza dall'assegnazione o provvedimento di rilascio per occupazione abusiva nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.
 6. La graduatoria è aperta e viene aggiornata alla presentazione di ogni nuova domanda; conserva la sua efficacia per l'anno solare.
 7. Il Servizio, sulla base dell'istruttoria provvede:
 - a) in caso di conferma del punteggio, ovvero di sua rettifica, rimanendo comunque in posizione utile, ad espletare tutte le procedure conseguenti all'assegnazione dell'alloggio all'interessato;
 - b) in caso di rettifica del punteggio comportante la perdita della posizione utile, o di esclusione dalla graduatoria, a comunicare all'interessato le decisioni assunte ed alla conseguente variazione della graduatoria.

Art. 17 - Assegnazione degli alloggi ai sensi dell'art. 34 lett e) della L.R. 23/2003

1. All'emergenza abitativa, per motivi socio-terapeutici, di cui all'art. 34 lett. e) della L.R. n. 23/2003 ss.mm.ii., è possibile destinare il 30% del totale degli alloggi riservati alle emergenze abitative previste dall'art. 34. Tali assegnazioni costituiscono soluzioni provvisorie.
2. La richiesta deve essere supportata da un progetto di intervento socio-terapeutico, elaborato dai Servizi territoriali competenti del Comune e dell'ASL, in forma integrata, proposto dal Servizio referente che ha in carico il nucleo familiare. All'interno del progetto, si devono indicare gli obiettivi, le caratteristiche degli interventi e la loro verifica, nonché il periodo di tempo per il quale si richiede l'assegnazione provvisoria dell'alloggio.
3. Il Servizio referente e proponente provvederà ogni 6 mesi ad effettuare le verifiche del progetto e ad inviarle all'Ufficio competente del Comune; qualora dalla verifica emerga l'interruzione del progetto, il Servizio deve immediatamente darne comunicazione all'Ufficio, che procederà alla revoca dell'assegnazione provvisoria. Il nucleo interessato dal provvedimento di



revoca ha 30 giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione, per rilasciare l'alloggio e riconsegnarne le chiavi.

4. Le assegnazioni permangono per la durata dello stato di bisogno e comunque, per un periodo di tempo non superiore a 4 anni. Le modalità di utilizzo e di manutenzione degli alloggi nonché di pagamento del canone di locazione, che deve essere corrisposto ad ATER dal Comune, sono disciplinate in una convenzione all'uopo stipulata tra gli stessi.
5. Qualora il Servizio referente e proponente l'assegnazione provvisoria sia un Servizio dell'ASL, si stabilisce, secondo apposita convenzione, la modalità di pagamento del canone di affitto da rimborsare al Comune.
6. Sulla base delle risorse economiche possedute dal nucleo familiare assegnatario, il Comune stabilisce una sua contribuzione al pagamento del canone di locazione relativo all'alloggio assegnato.
7. I nuclei assegnatari devono partecipare, pena la decadenza dal presente beneficio, ad ogni bando di assegnazione di alloggi utile, al fine di definire la loro situazione abitativa.



TITOLO III - MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI ERS

Art. 18 - Modalità per l'attuazione della mobilità

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii., disciplina le modalità e le procedure per l'attuazione della mobilità volontaria, consensuale e d'ufficio degli assegnatari degli alloggi di ERS ai fini della eliminazione dei disagi abitativi ed allo scopo di razionalizzare la fruizione del patrimonio pubblico.
2. Il cambio alloggio è autorizzato dal Servizio Politiche Abitative con provvedimento dirigenziale che viene trasmesso all'ATER regionale, unitamente alla documentazione necessaria per la stipula del contratto.

Art. 19 - Condizioni per la richiesta di mobilità volontaria e relativi punteggi

1. Il Servizio Politiche Abitative, nel rispetto dell'art. 35, comma 2, della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii., predispone bando per la mobilità volontaria, di norma biennale, destinando allo scopo non oltre il 20% del numero di alloggi disponibili per l'assegnazione, tra quelli comunicati dall'ATER come disposto dall'art. 32 della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii..
2. La mobilità richiesta dall'assegnatario viene attuata in presenza delle seguenti condizioni, che comportano l'attribuzione dei relativi punteggi:
 - a) Inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute con particolare riferimento alla presenza nel nucleo familiare di componenti portatori di handicap, disabili o comunque affetti da gravi problemi di salute di carattere permanente, e anziani:
 - a.1. Portatori di handicap o disabili con invalidità pari al 100%punti 4
 - a.2. Persone affette da gravi problemi di salute di natura prevalentemente motoria documentati da idonea certificazione medica.....punti 3
 - a.3. Anziani ultrasessantacinquenni.....punti 2
 - a.4. Situazione configurante stato di particolare disagio relativo a grave incompatibilità tra inquilini, rappresentato da apposita relazione dei Servizi Sociali e Sanitari sulla base di criteri oggettivi (denunce, certificati medici, segnalazioni scritte dei condomini), tale da rendere impossibile la permanenza nell'alloggio al nucleo familiare.....punti 2
 - b) Sovraffollamento di cui al precedente art. 10:
 - b.1. Una persona in più rispetto allo standard abitativo.....punti 1
 - b.2. Due persone in più rispetto allo standard abitativo.....punti 2



- b.3. Tre o numero superiore di persone in più rispetto allo standard abitativopunti 3
- c) Sottoutilizzo di cui al precedente art. 10:
- c.1. Una persona in meno rispetto allo standard abitativo.....punti 1
- c.2. Due persone in meno rispetto allo standard abitativo.....punti 2
- c.3. Tre o numero superiore di persone in meno rispetto allo standard abitativo.....punti 3
- d) Distanza dal luogo di lavoro, cura e assistenza:
- d.1. Alloggio la cui ubicazione comporta all'assegnatario particolare disagio nel raggiungere le strutture pubbliche di cura e assistenza causa l'assenza di mezzi pubblici e privati e della rete familiare su relazione dell'Assistente Sociale.....punti 3
- d.2. Distanza dell'alloggio dal luogo di lavoro di almeno 5 km se il percorso non è servito da mezzi pubblici o non è raggiungibile con mezzi idonei, o il richiedente non possiede mezzo proprio né usufruisce di mezzo di trasporto fornito dal datore di lavoro.....punti 1
- e) Presenza del nucleo familiare in precedenti graduatorie di mobilità:
- e.1. Presenza nella precedente graduatoria.....punti 1
- e.2. Presenza nelle ultime due graduatorie.....punti 2
3. I punti a.1, a.2 e a.3 non sono cumulabili tra loro qualora riferiti alla medesima persona.
4. Non verranno presi in considerazione, al fine della definizione dello standard abitativo dell'alloggio, coloro che entrano a far parte del nucleo familiare richiedente in via provvisoria e non duratura, nonché gli occupanti non autorizzati dall'ATER regionale.
5. Lo standard abitativo a cui fare riferimento nella valutazione sia del sovraffollamento che del sottoutilizzo è quello previsto all'art. 10 del presente Regolamento.
6. In assenza di domande o nel caso di inidoneità degli alloggi disponibili alle esigenze dei nuclei richiedenti, gli alloggi vengono assegnati attraverso la graduatoria ordinaria di cui al Titolo I del presente Regolamento.
7. In mancanza di alloggi da destinare alla mobilità, il Servizio può rinviare l'emanazione del bando fino a che non abbia la disponibilità di alloggi da destinare a tale finalità.
8. Non è consentita, in ogni caso, la mobilità volontaria di assegnatari non residenti nel Comune di Foligno.



Art. 20 - Contenuti e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di cambio alloggio, redatta su apposito modulo, deve indicare le condizioni in cui versa il nucleo familiare tra quelle sopra elencate, corredata dalla documentazione occorrente a comprovare le condizioni stesse.

Art. 21 - Formazione e gestione della graduatoria

1. Il Servizio politiche Abitative provvede ad esaminare le domande verificandone la completezza e la regolarità. A tal fine può richiedere agli interessati le informazioni o eventuale ulteriore documentazione.
2. Successivamente provvede alla formazione della graduatoria degli aspiranti al cambio, sulla base delle condizioni dichiarate nella domanda e dei punteggi attribuiti.
3. Sono esclusi dalla graduatoria gli assegnatari per i quali sono state avviate procedure per la decadenza dall'assegnazione.
4. Coloro che ottengono il cambio alloggio possono usufruire di un'ulteriore mobilità, sempre che ricorrano le condizioni, e comunque non prima di quattro anni dall'ultima mobilità, ovvero dall'assegnazione di alloggio, fatte salve situazioni particolarmente gravi da valutarsi da parte del Servizio Sociale.

Art. 22 - Obblighi derivanti dalla mobilità volontaria

1. La mobilità è concessa a condizione che:
 - al momento della stipula del nuovo contratto di locazione, l'assegnatario sia in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori, salvo diverso accordo tra ATER regionale ed assegnatario;
 - l'assegnatario rilasci una dichiarazione nella quale si impegna, sotto la sua responsabilità:
 - a) a trasferirsi nell'alloggio assegnatogli in cambio entro il termine perentorio di 20 giorni dalla consegna delle chiavi, pena la revoca del provvedimento di mobilità. Tale termine può essere prorogato dal Comune fino ad un massimo di ulteriori 20 giorni su richiesta motivata dell'assegnatario;
 - b) ad effettuare a propria cura e spese i lavori di ripristino dell'alloggio assegnatogli in cambio o, qualora quest'ultimo fosse già stato



- ripristinato dall'ATER regionale, ad effettuare il ripristino dell'alloggio originariamente assegnatogli;
- c) a riconsegnare entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di consegna dell'alloggio oggetto di cambio, l'alloggio precedentemente occupato ed i relativi accessori completamente liberi da persone e cose, pena l'applicazione di quanto previsto dall'art. 42 della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii.;
 - d) a rimborsare all'ATER regionale, entro i termini e con le modalità stabilite dalla stessa, le somme relative ad eventuali addebiti per danni procurati all'immobile ed alle pertinenze, rilevati in occasione della riconsegna o al momento del ripristino dell'alloggio, fatto salvo quanto disposto dall'art. 39 co. 1 lettera c) della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii..

Art. 23 - Autorizzazione alla mobilità consensuale

1. La mobilità consensuale tra assegnatari può essere autorizzata dal Servizio Politiche Abitative, in deroga alla graduatoria, su richiesta congiunta degli assegnatari medesimi.
2. L'autorizzazione al cambio consensuale è concessa a condizione che:
 - gli alloggi siano idonei per entrambi i nuclei familiari richiedenti;
 - al momento della richiesta ed alla data della stipula del nuovo contratto gli assegnatari siano in regola con i pagamenti dei canoni di locazione e degli oneri accessori, salvo diverso accordo tra ATER regionale ed assegnatario;
 - gli assegnatari provvedano al ripristino degli alloggi e ad ogni altro eventuale lavoro a propria cura e spese senza nulla pretendere dal Comune o dall'ATER regionale.
3. Nell'ambito del territorio regionale può essere autorizzato dai Comuni interessati, d'intesa con l'ATER regionale, il cambio consensuale tra assegnatari di Comuni diversi.

Art. 24 - Mobilità d'ufficio

1. Ai sensi dell'art. 35 della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii. il Servizio Politiche Abitative d'intesa con l'ATER regionale provvede ad una mobilità d'ufficio, in deroga alla graduatoria, nel caso in cui:
 - a) siano state fatte assegnazioni temporanee ai sensi dell'art. 32 bis, comma 6, della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii.;



- b) siano presenti condizioni di sottoutilizzo dell'alloggio assegnato con standard uguale o superiore al limite stabilito dall'art. 32 bis, comma 3, della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii. e dall'art. 10 del presente Regolamento;
- c) ricorrano gravi documentate problematiche socio-sanitarie segnalate dal Servizio Sociale e/o Sanitario, tali da pregiudicare le normali condizioni di vita dell'assegnatario o di un componente del nucleo familiare;
- d) l'alloggio non risulti più utilizzabile a causa di eventi eccezionali.



TITOLO IV - ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Art. 25 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sia nella fase istruttoria che al momento dell'assegnazione i richiedenti sono soggetti a controlli sul possesso e la permanenza dei requisiti e delle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate nella domanda.
2. Per quanto attiene la verifica delle condizioni oggettive di cui all'art. 5, comma 3, del Regolamento regionale n. 5 del 2 dicembre 2022, il Comune può avvalersi del Tecnico della Prevenzione dell'ASL di cui al successivo art. 26, comma 1; allo stesso è riconosciuto quanto previsto dall'art. 8, comma 8, del presente Regolamento.
3. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante verrà escluso dalla graduatoria e/o decadrà dal beneficio eventualmente conseguito con provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000).
4. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge, sono segnalati all'Autorità competente in quanto punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000).
5. La situazione economica e la permanenza dei requisiti degli assegnatari di alloggi di ERS sono accertate annualmente dall'ATER regionale, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii..

Art. 26 - Controlli sul corretto utilizzo degli alloggi

1. Al fine di accertare il corretto utilizzo del patrimonio di ERS e la qualità abitativa degli assegnatari, sia d'ufficio che attraverso sopralluoghi, ferme restando le competenze in materia attribuite all'ATER regionale dalla L.R. 23/2003 e ss.mm.ii., viene istituita una Commissione Tecnica composta da:
 - Personale del Servizio Politiche Abitative;
 - Assistente Sociale competente per territorio nominato dal Dirigente di Area;
 - Vigile Urbano nominato dal Dirigente di Area;
 - Tecnico della Prevenzione individuato dalla A.S.L.;
 - Tecnico dell'ATER regionale individuato dall'Azienda medesima;
 - Tecnico del Servizio Patrimonio nominato dal Dirigente di Area.



2. Si precisa che è fatta salva la facoltà per tutti i soggetti sopra indicati di effettuare sopralluoghi disgiunti; resta inteso che nel verbale dovrà essere segnalata l'eventuale necessità di ulteriori sopralluoghi per approfondimenti tecnici, qualora non fossero presenti al momento del sopralluogo i soggetti competenti.
3. Ai soggetti esterni è riconosciuto per ogni sopralluogo quanto previsto dall'art. 8, comma 8, del presente Regolamento.
4. Saranno effettuati controlli anche su segnalazione presentata al Servizio Politiche Abitative.



TITOLO V - NORME FINALI

Art. 27 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applica la disciplina prevista dal Titolo IV della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento regionale n. 5 del 2 dicembre 2022.

Art 28 – Disposizioni transitorie e per l'efficacia

1. Le modifiche introdotte all'art. 8 del presente Regolamento trovano efficacia a decorrere dalla scadenza della Commissione in carica come previsto dall'art. 45 comma 6 della L.R. 15/2021.



INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento.....	2
TITOLO I - PROCEDURE PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA E PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERS.....	3
Art. 2 - Requisiti per l'accesso.....	3
Art. 3 - Emanazione del bando di concorso.....	3
Art. 4 - Domanda di partecipazione.....	3
Art. 5 - Ulteriori criteri individuati dal Comune e relativi punteggi.....	4
Art. 6 - Istruttoria delle domande.....	5
Art. 7 - Formazione della graduatoria.....	5
Art. 8 - Commissione per le assegnazioni.....	6
Art. 9 - Procedura di assegnazione degli alloggi.....	7
Art. 10 - Assegnazione e standard dell'alloggio.....	8
Art. 11 - Modalità e procedure per la scelta dell'alloggio.....	9
Art. 12 - Assegnazione temporanea di alloggi in assenza di domande ai bandi di concorso o per rinuncia da parte degli aventi titolo collocati in graduatoria.....	10
TITOLO II - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERS PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA.....	11
Art. 13 - Emergenza abitativa.....	11
Art. 14 - Condizioni oggettive e soggettive e relativi punteggi.....	11
Art. 15 - Contenuto e presentazione della domanda.....	12
Art. 16 - Istruttoria, formazione e gestione della graduatoria.....	12
Art. 17 - Assegnazione degli alloggi ai sensi dell'art. 34 lett e) della L.R. 23/2003	13
TITOLO III - MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI ERS.....	15
Art. 18 - Modalità per l'attuazione della mobilità.....	15
Art. 19 - Condizioni per la richiesta di mobilità volontaria e relativi punteggi....	15
Art. 20 - Contenuti e modalità di presentazione della domanda.....	17
Art. 21 - Formazione e gestione della graduatoria.....	17
Art. 22 - Obblighi derivanti dalla mobilità volontaria.....	17
Art. 23 - Autorizzazione alla mobilità consensuale.....	18
Art. 24 - Mobilità d'ufficio.....	18
TITOLO IV - ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	20
Art. 25 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.....	20
Art. 26 - Controlli sul corretto utilizzo degli alloggi.....	20
TITOLO V - NORME FINALI.....	22
Art. 27 - Entrata in vigore del regolamento.....	22